



NOTAIO

Andrea Sartore

Tel.: 0742 320486
Foligno(Pg). Via Louviere n. 1/A
www.notaisartorebarbarossa.it

Repertorio N. 29.123

Raccolta N. 14.125

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno diciassette del mese di giugno
(17 giugno 2026)

nel mio ufficio in Foligno, via La Louviere n.1/A,
alle ore 18,47, avanti a me Dr. Andrea Sartore, Notaio in Foligno, iscritto al
Collegio Notarile di Perugia,

è presente:

= ZAMPA Giovanni, nato a Foligno il 21 gennaio 1974, residente in Spello,
via Roma n.13, codice fiscale ZMP GNN 74A21 D653B, che dichiara di agi-
re quale Presidente dell'associazione non riconosciuta "CENTRO DI VO-
LONTARIATO SOCIALE FOLIGNO SAN GIOVANNI PAOLO II ORGANIZ-
ZAZIONE DI VOLONTARIATO" (in sigla C.V.S. FOLIGNO S.GIOVANNI
PAOLO II ODV) con sede in Foligno, via Lago di Cecita n.10, codice fisca-
le 91056090540.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente.

Il comparente, nella qualità di Presidente dell'Associazione

mi richiede

di ricevere il verbale di assemblea straordinaria dell'associazione "CEN-
TRO DI VOLONTARIATO SOCIALE FOLIGNO SAN GIOVANNI PAOLO II
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" (in sigla C.V.S. FOLIGNO
S.GIOVANNI PAOLO II ODV), il cui attuale statuto (per dichiarazione del
comparente) è quello allegato all'atto costitutivo del 23 dicembre 2024,
reg.to a Perugia il 21 gennaio 2025 al n.1539;

ed a tal fine dichiara

= che assume la presidenza a norma di statuto e per designazione unani-
me di tutti gli associati presenti;

= che l'assemblea si è qui riunita oggi, previa regolare convocazione ai sen-
si di legge e di statuto, in seconda convocazione, con inizio previsto per le
ore 18,30,

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche statutarie conseguenti alla richiesta di integrazione inviata dalla
Regione Umbria per l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore
(R.U.N.T.S.).

Le modifiche allo Statuto, da adottare in presenza del Notaio, sono finalizza-
te a recepire le indicazioni formulate dalla Regione Umbria con richiesta di
integrazione relativa alla domanda di iscrizione al R.U.N.T.S., presentata in
data 31.3.2026;

- Varie e consequenziali;

= di avere verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea e di ave-
re accertato l'identità e la legittimazione, in proprio, degli associati identificali
nell'elenco che si allega sotto la **lettera "A"**: in sintesi, sono presenti 12
(dodici) dei 14 (quattordici) associati;

= che del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente qui comparente, sono pre-
senti, i Consiglieri RONCHETTI don Antonio, RICCI Angelantonio, LUCI
Raffaella e BALDINI Antonio;

e che pertanto

l'odierna assemblea è regolarmente costituita a norma di legge e di sta-

Registrato a Perugia
in data 23/06/2026
al numero 14699
serie 1T
Euro 200,00

tuto.

Il Presidente ricorda che, a seguito della Richiesta di integrazioni inviata all'Associazione dalla Regione Umbria in data 1° giugno 2026 (172749 - Repertorio), che si allega in copia al presente verbale sotto la **lettera "B"**, per poter ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazione del Terzo Settore (RUNTS) si rende necessario:

i) dare atto che al momento della costituzione dell'ente il numero iniziale degli associati - pari a cinque - era inferiore a quello minimo previsto dall'art.32, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ma che alla data odierna il requisito del numero minimo degli associati risulta soddisfatto, in quanto gli associati sono oggi n.14 (quattordici); in proposito sia il Presidente che tutti gli associati presenti affermano e ribadiscono la volontà che il "CENTRO DI VOLONTARIATO SOCIALE FOLIGNO SAN GIOVANNI PAOLO II ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" assuma la qualifica di ODV ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione;

ii) modificare due articoli del vigente statuto, e precisamente:

- modificare l'art.17 in modo da renderlo coerente e in linea con la prescrizione espressa dall'art.34 del Codice del Terzo Settore, in base al quale tutti i componenti dell'organo di amministrazione devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati;

in proposito, il Presidente precisa che in data 15 giugno 2026 sia il Direttore pro-tempore della Caritas Diocesana di Foligno che il moderatore pro-tempore dell'Unità Pastorale S. Giovanni Paolo II (che erano stati eletti quali membri di diritto del Consiglio Direttivo, come era stato previsto dall'originario art.17 dello statuto) hanno rassegnato le loro dimissioni dall'incarico da loro ricoperto, consentendo quindi di procedere oggi alla modifica del predetto art.17; tutti i presenti danno quindi atto e dichiarano che ad oggi i membri del Consiglio Direttivo sono i seguenti soggetti, tutti altresì associati dell'Associazione: ZAMPA don Giovanni, RONCHETTI Don Antonio, RICCI Angelantonio, LUCI Raffaella e BALDINI Antonio;

- modificare l'art.24 in modo che sia riportata la previsione di cui all'art.8, comma 1, del Codice del Terzo Settore in base al quale il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Presidente mi esibisce un nuovo testo di Statuto con le modifiche proposte, che io Notaio allego al presente verbale sotto la **lettera "C"**.

Il Presidente precisa che l'adozione di tale statuto con le modifiche apportate si rende necessaria stante l'esplicita richiesta in tal senso formulata dalla Regione Umbria per poter perfezionare il procedimento di iscrizione dell'associazione (già iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Umbria) nel Registro Nazionale del Terzo Settore RUNTS.

Il Presidente precisa infine che le modifiche che saranno apportate riguardano solo gli aspetti oggetto della comunicazione come sopra allegata sub B. Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente apre la votazione.

Il Presidente, dopo aver accertato i risultati della votazione che afferma essersi svolta mediante alzata di mano dichiara che

l'assemblea, con il voto favorevole di tutti gli associati presenti, ha deliberato:

1) di dare atto che al momento della sua costituzione, il numero iniziale degli associati del "CENTRO DI VOLONTARIATO SOCIALE FOLIGNO SAN GIOVANNI PAOLO II ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" era inferiore a quello minimo previsto dall'art.32, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ma che alla data odierna il requisito del numero minimo degli associati risulta soddisfatto, in quanto gli associati sono oggi n.14 (quattordici); conseguentemente, di affermare e ribadire la volontà che il "CENTRO DI VOLONTARIATO SOCIALE FOLIGNO SAN GIOVANNI PAOLO II ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" assuma la qualifica di ODV ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione;

2) di modificare l'art.17 dello Statuto in modo da renderlo coerente e in linea con la prescrizione espressa dall'art.34 del Codice del Terzo Settore, in base al quale tutti i componenti dell'organo di amministrazione devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati e quindi di approvare il seguente nuovo testo dell'art.17:

"Art.17) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed è composto da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sei.

Ai sensi dell'art.34 del D. Lgs. 117/2017, tutti i membri del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un segretario.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.";

3) di modificare l'art.24 dello Statuto in modo che sia riportata la previsione di cui all'art.8, comma 1, del Codice del Terzo Settore in base al quale il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e quindi di approvare il seguente nuovo testo dell'art.24:

"ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello

Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- dalle rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- dai proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Come previsto dall'art. 8, comma 1, del CTS, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.";

4) di confermare la volontà di iscrivere l'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Quindi il Presidente dell'assemblea:

= **dichiara** l'assemblea terminata alle ore 19,15.

Si richiede al competente Ufficio Regionale dell'Umbria l'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione di cui all'art.46, primo comma, lett. a) del D. Lgs. 117/2017 ("Organizzazioni di Volontariato").

Si richiede l'applicazione al presente atto dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.82, terzo comma, D. Lgs.117/2017; e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di ben conoscerlo.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su sette pagine e fin qui dell'ottava di due fogli, del quale prima della sottoscrizione ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 19,16.

F.ti: Giovanni ZAMPA, Andrea SARTORE, Notaio.

Segue copia degli allegati A-B-C, firmati a norma di legge.

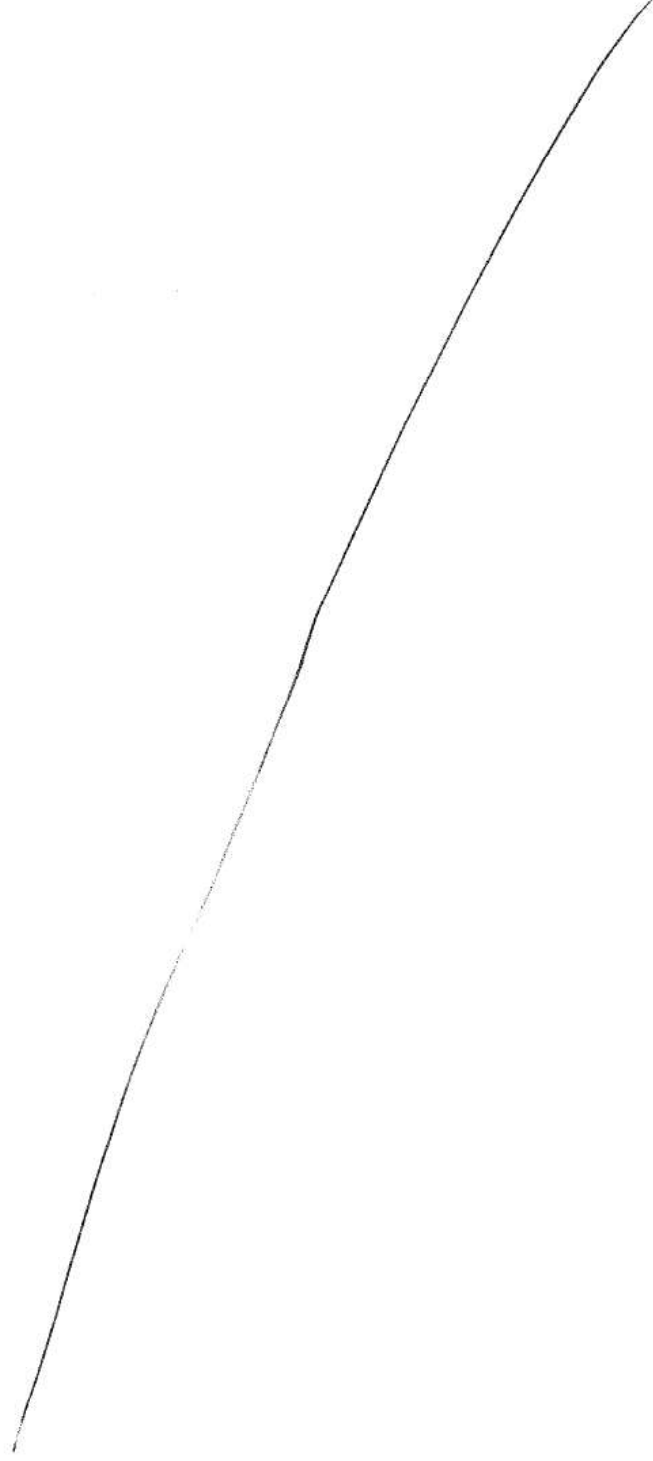
n.	data	Cognome e nome	luogo e data di nascita	CODICE FISCALE	Indirizzo
1	di				
1	socio fondatore	ZAMPA don GIOVANNI	FOLIGNO 21/01/1974	ZMPGNN74A21D653B	VIA ROMA, 13 SPELLO
2	socio fondatore	RONCHETTI don ANTONIO	SPELLO 18/01/1956	RNCNTN56A161888A	VIA SALNTRARIA, 7 SPELLO
3	socio fondatore	RICCI ANGEL ANTONIO	NOCERA UMBRA 16/09/1954	RCCNLN54P16F911E	VIA LAGO DISEO, 8 FOLIGNO
4	socio fondatore	LUCI RAFFAELA	FOLIGNO 09/10/1977	LCURFL77R49D653U	VIA GINO LUDOVICHI 2/B FOLIGNO
5	socio fondatore	BALDINI ANTONIO	FOLIGNO 09/06/1956	BLDNTN56H09D653P	VIA MONTE FALTERONA, 2 FOLIGNO
6		CAPOREALI LUISIANA	FOLIGNO 03/11/1947	CPRLSN47S43D653D	VIA BENEDETTO CAIROLI, 38 FOLIGNO
7		RICCI NICOLINA	SANTANGELO in PONTANO (MC)	RCCNLN51S44I286Q	MONTE ORVE, 8 FOLIGNO
8	ASSENTE	ORTOLANI ARIANNA	LIEGI (BELGIO) 02/10/1960	RTLRRN60R42Z103P	STEFANO PONTI, 13 FOLIGNO
9		CISTELLINI GIULIANA	FOLIGNO 18/06/1953	CSTGLN53H58D653R	VIA LAGO DI VARANO FOLIGNO
10		FABI LORENA	FOLIGNO 04/03/1967	FBALRN67C44D653N	VIA FIAMENGA 98, FOLIGNO
11	ASSENTE	FORTUNATI GIOVANNI	FOLIGNO 08/02/1999	FRTGNN99B08D653G	VIA LAGO DI VARANO 19 FOLIGNO
12	✓	ROSI DANIELE (Presente con il padre)	FOLIGNO 02/05/1978	RSODNL76E02D653I	VIA BEVAGNA 50/B FOLIGNO
13		TABARRINI NADA	PERUGIA 03/03/1975	TBRNDA75C43G478S	VIA BEVAGNA 50/B FOLIGNO
14		OTTAVI RITA	FOLIGNO 12/08/1956	TTVRTI56M52D653D	VIA BEVAGNA FOLIGNO

Decreto di approvazione del TABARRINI NADA

[Signature]

AL 44 anno

n. 14125 di Racc.





Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Salute e Welfare
Servizio Politiche di contrasto alla povertà, integrazione e inclusione sociale, terzo settore

AL. "B" all'atto
n. 14125 di Riacc.

**91056090540 - CENTRO DI VOLONTARIATO SOCIALE FOLIGNO SAN
GIOVANNI PAOLO II ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

172749 - Repertorio

**Oggetto: Richiesta integrazioni Vostra istanza iscrizione Registro Unico del Terzo Settore
(RUNTS)**

Gentile Presidente

con riferimento alla Vostra richiesta di iscrizione alla sezione delle associazioni di promozione sociale del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), (Codice Pratica -TSFO-01_002488447), si rileva che allo stato attuale sono carenti i requisiti per l'iscrizione ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e dal DM 106/2020.

In particolare, per come desumibile dall'Atto Costitutivo allegato alla documentazione trasmessa, l'Associazione è stata costituita da un numero iniziale di associati inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 32 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Per come chiarito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Nota Direttoriale n. 4995 del 28/052019, *"in tale circostanza... non è sufficiente che tale numero minimo di associati sia stato successivamente raggiunto né che sia effettivamente in essere all'atto della richiesta di iscrizione, ma è necessario che tale numero abbia effettivamente partecipato, pronunciandosi in tal senso, alla formazione e conseguente espressione della volontà associativa che ha deliberato di conformare l'associazione alle caratteristiche di un ente di cui all'art. 32 o all'art. 35 del Codice, qualora entrambi tali elementi non siano rilevabili contestualmente dall'atto costitutivo. Ciò in quanto, anche in adesione al generale principio di conservazione degli atti giuridici, il richiamato concetto di costituzione può coincidere oltre che con il momento temporale della genesi dell'organizzazione, anche con il momento della formazione della volontà degli associati di conformare un ente esistente ad un'ODV o ad un'APS, nel rispetto delle prescrizioni di legge. Pertanto, a parziale aggiornamento delle indicazioni fornite con la citata nota direttoriale n. 12604 del 29 dicembre 2017, deve ribadirsi che a fronte di un quadro normativo che preveda, per dar vita ad una ODV o ad una APS, un numero*

Dirigente Luca Conti
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia
Telefono: 075 504 5420
Indirizzo PEC: direzionesanlta.regione@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

minimo di costituenti, la carenza di tale numero minimo iniziale non consente all'ente in questione, rebus sic stantibus, di conseguire la qualifica con l'iscrizione al RUNTS (o a quelli attivi nelle more della sua effettiva operatività), nemmeno se nel corso del tempo gli associati aumentino il loro numero, in quanto al momento della costituzione dell'associazione i costituenti ben sapevano (o avrebbero dovuto sapere) della necessità della contestuale sussistenza di un numero minimo di associati. Se tuttavia, in un momento successivo, con una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui rispettivamente agli artt. 32, comma 1 o 35, comma 1 del Codice, dopo aver preso atto della precedente carenza del requisito numerico, si affermi o si ribadisca la volontà di essere ODV o APS ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, potrà ritenersi che, grazie a tale secondo atto che, intervenendo prima della richiesta di iscrizione, integra la volontà espressa nell'atto costitutivo, vengano a sussistere in maniera contestuale entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell'associazione attraverso l'iscrizione al Registro".

Lo Statuto prodotto, inoltre, non è coerente con la normativa vigente, (D.Lgs. 117/2017) per le ragioni di seguito emarginate:

- la previsione all'art. 17 dello statuto associativo di due membri di diritto nel Consiglio Direttivo non è coerente con la prescrizione espressa dall'art 34 del Codice del Terzo Settore. Per come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Nota n. 6214 del 9/7/2020 "Nel caso delle organizzazioni di volontariato, le disposizioni sopra riportate devono essere lette unitamente alla più stringente previsione speciale di cui all'articolo 34, comma 1, che pone vincoli alle caratteristiche soggettive di tutti i componenti dell'organo di amministrazione e, in caso di ODV che associno enti, anche alle caratteristiche soggettive dei soggetti designanti. A mente di tale articolo, pertanto, tutti i – e non la maggioranza dei – componenti dell'organo di amministrazione devono essere "scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati": il requisito soggettivo dell'appartenenza diretta o indiretta all'ente diviene quindi necessario per la totalità dei componenti salvo il caso che si vedrà di seguito. La disposizione in parola delinea anche un preciso requisito soggettivo in capo agli enti designatori: questi ultimi devono infatti appartenere necessariamente alla base associativa dell'ente di riferimento (è quindi escluso che una quota - pur minoritaria - di amministratori sia indicata da soggetti terzi, come consentiva invece l'articolo 26 comma 5). Quanto alle modalità di designazione da parte degli enti associati, anche qui la norma nella sua genericità consente sia che esse siano individuate



Regione Umbria

Giunta Regionale

direttamente dallo statuto dell'ente interessato sia che vengano demandate, ma sempre per decisione dell'ente e con le limitazioni dell'articolo 34 comma 1, agli ordinamenti interni degli enti associati.

- lo Statuto risulta essere carente della previsione di cui all'art 8 c. 1 del CTS, in base al quale "*il patrimonio...comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*";

Si segnala infine che a data dell'atto costitutivo (21.01.2025) indicata nell'istanza non risulta essere coerente con quanto in merito risultante dalla documentazione prodotta (dalla quale come data di costituzione si rileva quella del 23.12.2024).

Si invita quindi la S.V. a voler, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, completare la domanda e la documentazione prodotta, inviando alla seguente pec direzionesanita.regione@postacert.umbria.it e per copia alla e-mail terzosettore@regione.umbria.it la documentazione integrativa e i chiarimenti sopra segnalati.

Resta inteso che, per come sopra evidenziato, lo Statuto modificato dovrà essere approvato da un numero di associati non inferiore a 7 e che lo stesso, unitamente al verbale di approvazione, prima di essere trasmessi allo scrivente ufficio, dovranno essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

Circa lo Statuto nella comunicazione andrà infine dichiarato se la modifica ha riguardato solo gli aspetti oggetto della presente comunicazione ovvero, indicando espressamente, gli altri aspetti eventualmente modificati.

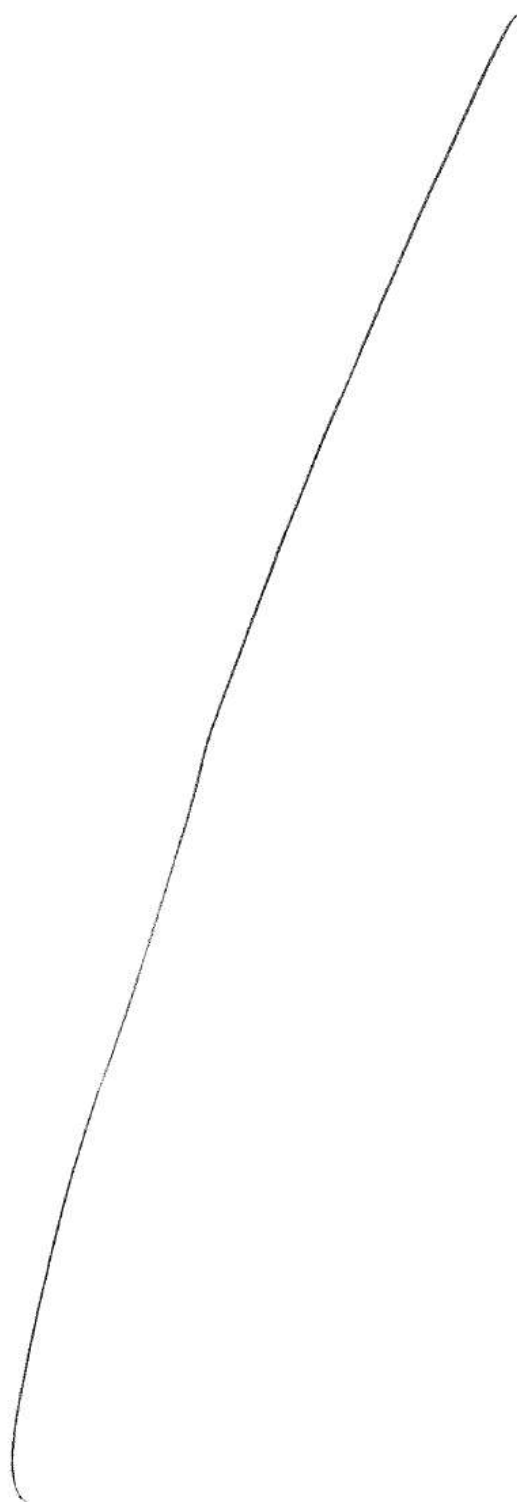
Cordiali Saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Luca Conti



Luca Conti
Regione
Umbria -
Giunta
Regionale
01.06.2026
10:07:45
GMT+02:00



STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione non riconosciuta denominata: "CENTRO DI VOLONTARIATO SOCIALE FOLIGNO SAN GIOVANNI PAOLO II ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" (in sigla C.V.S. FOLIGNO S.GIOVANNI PAOLO II ODV).

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Foligno (PG), Via Lago di Cecita, 10 frazione di Fiamenga e ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale all'interno dello stesso Comune deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nei caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale dei rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

AL 404 all'atto

N. 14125 di Racc.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione si ispira al precetto evangelico della Carità e si propone di agire in vista della promozione umana in uno stile di attenzione, ascolto, accoglienza, condivisione e solidarietà nei confronti delle situazioni di povertà e marginalità, operando in piena conformità



con i principi ispiratori della Caritas Diocesana, di cui è centro operativo, e in sintonia con quelli dell'Unità pastorale.

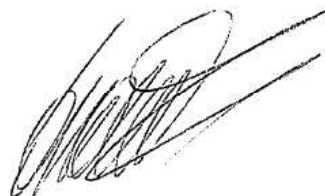
L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017:

- ☐ interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- ☐ prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- ☐ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ☐ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ☐ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
- ☐ ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ☐ organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- ☐ attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- ☐ accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- ⑦ promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- ⑦ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- ⑦ beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi realizza le seguenti attività:

- ⑦ conosce le realtà di povertà ed emarginazione, attraverso la lettura del territorio e l'ascolto della persona (in un atteggiamento di condivisione e partecipazione alle sue problematiche);
- ⑦ promuove, sostiene ed attua tutte quelle iniziative atte ad aiutare nelle loro reali esigenze i più deboli, bisognosi ed emarginati;
- ⑦ elabora e realizza progetti e risposte alle situazioni di bisogno;
- ⑦ favorisce lo scambio di esperienze di servizio volontario gratuito presso: centri di ascolto, centri di raccolta e distribuzione generi di prima necessità, empori della solidarietà, comunità, case-famiglia, centri di documentazione e raccolta dati presso anziani, bisognosi e disabili.
- ⑦ promuove e favorisce nella comunità l'interesse verso una crescita socioculturale e ricreativa con attività varie, stimolando la personale e diretta partecipazione;
- ⑦ promuove e sviluppa interventi continuativi di prevenzione sociale a carattere socioculturale, sportivo e ricreativo sul territorio;
- ⑦ promuove e stimola, con mezzi idonei, l'informazione e l'aggiornamento culturale sui problemi sociali di cui alle finalità dell'associazione;
- ⑦ predispone, attiva e/o gestisce forme di attività ricreativa e culturale come proposta positiva per il tempo libero in particolar modo dei giovani;

- ☐ sensibilizza, con i mezzi più idonei, l'opinione pubblica ai valori di solidarietà, partecipazione e aiuto sociale, di accoglienza verso le persone deboli o svantaggiate;
- ☐ favorisce, promuove e organizza interventi di volontariato, anche in collaborazione con le Istituzioni pubbliche, a favore di persone anziane, di portatori di handicap, di giovani in difficoltà, etc.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI-VOLONTARI-LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- ☒ condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- ☒ accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI DEI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.



ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- ② indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- ② dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 (centoottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il

Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.9 del presente Statuto.

I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

- ☐ quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; o quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio escluso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- ☐ l'Assemblea dei Soci;
- ☐ il Consiglio Direttivo;
- ☐ il Presidente;
- ☐ l'organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n.

117/2017) o se facoltativamente istituito dall'assemblea dei soci.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017



All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- ☐ discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- ☐ eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- ☐ approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- ☐ approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☐ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci esclusi;
- ☐ deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- ☐ deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- ☐ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea in seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

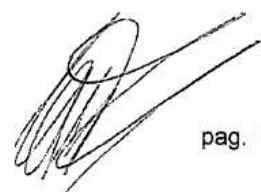
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed è composto da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sei.

Ai sensi dell'art.34 del D. Lgs. 117/2017, tutti i membri del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un segretario.



I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- ② redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- ② cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- ② redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- ② stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- ② nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- ② delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- ② determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- ② delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- ② ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- ② svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



L'Organo di Controllo:

- ☒ vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ☒ esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- ☒ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L' Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di Controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli art.

30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- dai proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Come previsto dall'art. 8, comma 1, del CTS, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli art. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

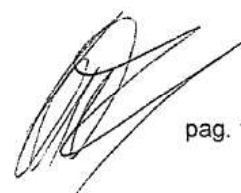
- ☒ Libro degli associati;
- ☒ Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- ☒ Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- ☒ Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- ☒ Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno



marzo dell'anno successivo, e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI

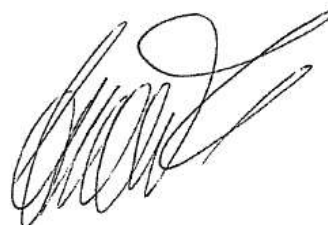
In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

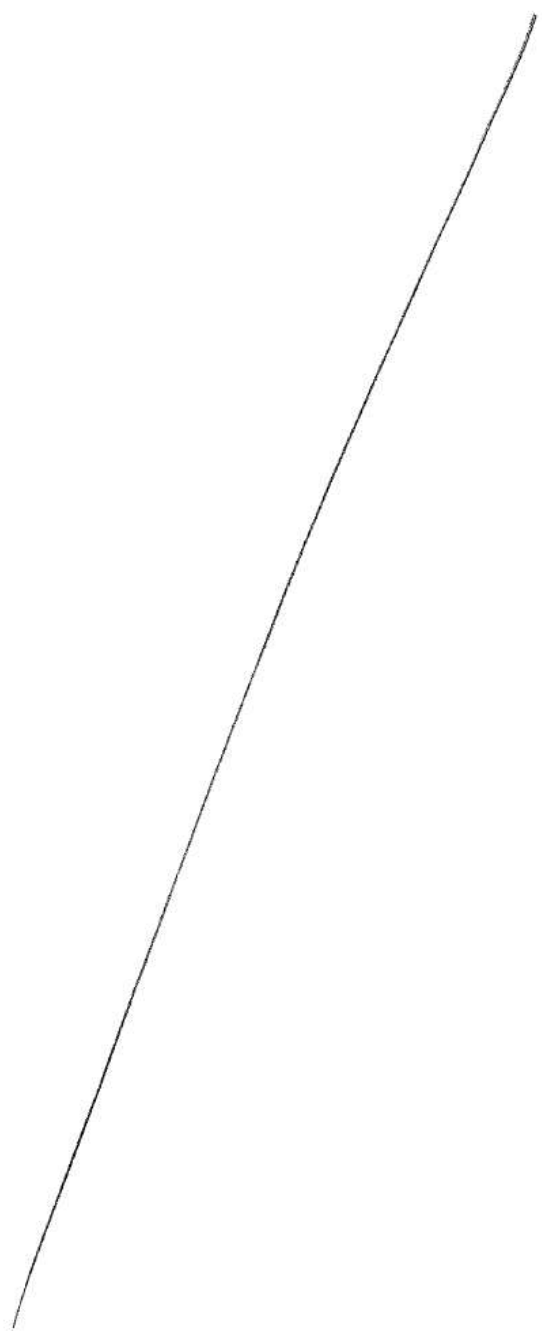
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' or 'B' shape with a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(D.lgs 7 marzo 2005, n.82 art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto Dr. Andrea Sartore, Notaio in Foligno, iscritto presso il Collegio Notarile di Perugia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 13 luglio 2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019), che la presente copia composta di numero 26 (ventisei) pagine su numero 13 (tredici) fogli e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei rogiti, firmato a norma di legge.

La presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto *"esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge"*.

Foligno, 24 giugno 2026, nel mio studio in via La Louviere n.1/A.

File firmato digitalmente dal Notaio Andrea SARTORE